



COMUNE DI MODOLO

SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

SEZs/2/K ^K^d E/ />/d D / Ed >

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995 e Delibera G.R. n. 62/9 del 14.11.2008)

ELABORATO	TAV.
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE	SCALA

DATA	Il Dirigente Comunale	Il Responsabile del Procedimento
27.08.2021	arch. Alberto Mura	arch. Alberto Mura

Studio Tecnico Ing. M. Lostia e Ing. M. Barca
Via Enrico Costa 18, 09128 Cagliari (CA)

Gruppo di lavoro
Dott. Ing. Massimiliano Lostia di Santa Sofia
Dott. Ing. Michele Barca

INDICE

INDICE.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – PREMESSA	2
Art. 2 – COMPETENZE DEI COMUNI	2
Art. 3 – PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI RUMOROSE	4
Art. 4 – CANTIERI	4
Art. 5 – ATTIVITÀ AGRICOLE	5
Art. 6 – SORGENTI SONORE A CICLO CONTINUO	5
Art. 7 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DOTATI DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI	6
Art. 8 – PARTICOLARI SORGENTI SONORE	6
Art. 9 – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	8
DOCUMENTAZIONE E AUTORIZZAZIONI	9
Art. 10 – GENERALITÀ	9
Art. 11 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	9
Art. 12 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	11
Art. 13 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	11
Art. 14 – AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	16
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	16
Art. 15 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA	18
Art. 16 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	19
Art. 17 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	19
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	19
Art. 18 – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	20
Art. 19 – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALI.....	21
REVISIONI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	23
Art. 20 – REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	23
SANZIONI.....	23
Art. 21 – SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE	23
Art. 22 – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	23
Art. 23 – IMPIANTI ELETTROACUSTICI.....	24
Art. 24 – IMPATTO ACUSTICO, CLIMA ACUSTICO, REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	24
Art. 25 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	24

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – PREMESSA

In attuazione dell'art. 6 (*"Competenze dei Comuni"*) della Legge 447/1995 e di quanto indicato dal documento *"Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale"* della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14.11.2008 (d'ora in avanti dette solo *"Direttive Regionali"*), il presente regolamento detta norme a tutela dall'inquinamento acustico, nonché modalità e criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per particolari attività, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

A tal fine valgono le definizioni della suddetta Legge 447/1995 e dei successivi decreti attuativi.

Per ciò che riguarda la suddivisione del territorio in zone acustiche e i relativi limiti di rumore si rimanda alla relazione tecnica del Piano di classificazione acustica.

Art. 2 – COMPETENZE DEI COMUNI

In materia di inquinamento acustico la Legge 447/1995 (art. 6) e la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14.11.2008, assegnano alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze:

a) la classificazione del territorio comunale;

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica comunale;

c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;

d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;

g) i controlli sull'osservanza di:

- prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
- disciplina sul rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
- disciplina e prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni sulle competenze comunali;*
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico così come definita dalla Legge 447/1995 e dalla deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14.11.2008.*

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Art. 3 – PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.C.M. 01 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. n. 57 del 08/03/91).
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. n. 254 del 30.05.95 - Suppl. ord. n. 125).
- D.M. Ambiente 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo (G.U. n. 52 del 04/03/97).
- D.P.C.M. 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 del 01/12/97).
- D.P.C.M. 05 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (G.U. n. 297 del 22/12/97).
- D.M. Ambiente 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 del 01/04/98).
- D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459: Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 04/01/99).
- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi (G.U. n. 153 del 02/07/99).
- D.P.R. 03 aprile 2001, n. 304: Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 (G.U. n. 172 del 26/07/01).
- D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (G.U. n° 273 del 21/11/02 - Suppl. ord. n° 214).
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n. 127 del 01/06/04).
- Circolare 6 settembre 2004: Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (G.U. n. 217 del 15/09/04).
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194: Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione

e alla gestione del rumore ambientale. (G.U. n. 222 del 23/09/05).

- Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14.11.2008: avente per oggetto “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” e disposizioni in materia di acustica ambientale.
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227: Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012).
- D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41: Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017).
- D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42: Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017).

PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI RUMOROSE

Art. 4 – CANTIERI

All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002 e sue ss. mm. e ii.) laddove applicabile. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, **dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.**

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà essere superato il valore limite **LAeq = 65 dB(A)**, rilevato in facciata (a 1 metro dalla stessa) dell'abitazione più esposta.

Per i cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 (scuole, ospedali, case di cura), nell'area di pertinenza non dovrà essere superato il valore limite **LAeq = 50 dB(A)**. Possono inoltre essere prescritte maggiori restrizioni relativamente agli orari da osservare per il funzionamento dei

medesimi.

La seguente Tabella 1 riassume orari e limiti in funzione dei ricettori come sopra scritto.

TABELLA 1 – orari e limiti consentiti per i cantieri

RICETTORE	ORARI	LIMITI DI IMMISSIONE dB(A)
Aree protette	08.00 – 13.00	50
	15.00 – 19.00	
Altri ricettori	08.00 – 13.00	65
	15.00 – 19.00	

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di **LAeq = 60 dB(A)**, misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

Per adeguare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

1. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
2. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5 – ATTIVITÀ AGRICOLE

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo **nell'orario**

6.1 - 23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo restando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nell'orario 23.30 - 06.00.

Art. 6 – SORGENTI SONORE A CICLO CONTINUO

Gli impianti a ciclo continuo (come definiti dal D.M. 30/11/1996) esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Art. 7 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DOTATI DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI

I luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto, sono soggetti ai limiti di cui al DPCM n. 215 del 16 aprile 1999, art. 2, che sono fissati in 102 dB(A) per il parametro LASmax e 95 dB(A) per il parametro LAeq così come definiti dal DM 16 marzo 1998.

Restano validi i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Art. 8 – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Manutenzione verde pubblico e privato

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni ed orari come di seguito indicate:

Dal 01 settembre al 31 maggio - Giorni feriali, escluso il sabato, **dalle ore 8.00 alla 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00**. Nei giorni festivi ed al sabato tale uso è consentito **dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00**.

Dal 01 giugno al 31 agosto - Giorni feriali, compreso il sabato, **dalle ore 7.00 alla 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00**. Nei giorni festivi tale uso è consentito **dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00**.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Spazzamento strade – raccolta rifiuti

Le attività di spazzamento del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento di rifiuti solidi urbani anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, laddove le attività siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio è tenuta a comunicare, su richiesta del Comune, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi volti a minimizzare il disturbo alla popolazione, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

Sono escluse dalla regolamentazione le attività svolte in discarica.

Altoparlanti su veicoli

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali **dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19.**

Sistemi di allarme

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, Polizia Municipale, ecc.) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 2' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di tre volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

Suono delle campane

L'utilizzo del suono delle campane è un elemento della tradizione secolare della Chiesa, esso viene utilizzato principalmente per convocare i fedeli alle celebrazioni dei riti liturgici o per indicare circostanze importanti della vita della comunità come situazioni di pericolo.

L'utilizzo sia liturgico che sociale delle campane è stato, per secoli, serenamente accolto dalla popolazione mentre negli ultimi anni è mutato l'atteggiamento dei cittadini nei confronti di tale suono. Attualmente la Normativa Italiana non ha regolamentato quale deve essere l'impatto acustico di tale suono nel proprio territorio, per quanto incalzata da un susseguirsi di sentenze pro e contro l'uso delle campane.

Nella poca chiarezza normativa appaiono di fondamentale importanza i seguenti due punti:

- la Repubblica Italiana, ha riconosciuto all'art. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984 la libertà di comunicazione, organizzazione e pubblico esercizio del culto. Il suono delle campane è considerato il tradizionale e peculiare modo di comunicare della Chiesa coi suoi fedeli;
- la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ha emanato in data 13 maggio 2002 la Circolare n. 33 che tratta per l'appunto il tema delle campane ricostruendone l'evoluzione storico-temporale e approfondendone l'inquadramento sotto il profilo dell'uso liturgico. In questo modo la C.E.I. è giunta ad individuare quali sono le forme attraverso le quali si può sostenere che il suono delle campane "è finalizzato al culto, come segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche, nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana."

Nello specifico, la Diocesi di Aghero – Bosa, in cui ricade il territorio di Modolo, dovrebbe disporre di un regolamento per disciplinare l'uso delle campane o dei sistemi elettronici ma non è presente

agli atti dell'Ente nè risulta reperibile sul sito della Curia.

Alla luce di quanto esposto, nel territorio comunale di Modolo, è consentito esclusivamente l'utilizzo del suono delle campane (anche quando prodotto da sistemi elettronici) per le sole funzioni religiose, nel rispetto delle prescrizioni di legge inerenti i limiti di classificazione acustica sia assoluti che differenziali.

Per quanto attiene l'uso sociale delle campane per avvisare la cittadinanza in caso di pericolo imminente, come da tradizione nei piccoli centri, il Comune di Modolo si riserva la facoltà di utilizzarle nei modi e tempi che riterrà eventualmente opportuni in base all'entità concreta del pericolo.

Art. 9 – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Per attività rumorose temporanee, soggette alle disposizioni del presente regolamento, si intendono manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park e i circhi, le manifestazioni sportive, spettacoli pirotecnici, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Fanno parte delle attività rumorose temporanee anche i cantieri edili (Parte V par. 1 delle Direttive Regionali) che sono trattati a parte nell'art. 4 del presente Regolamento.

Rientrano, inoltre, nella medesima disciplina le attività musicali e di spettacolo che usualmente sono svolte nei pubblici esercizi e nei circoli privati come attività di "piano-bar", concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto e ogni altra forma di spettacolo o intrattenimento musicale, indetti all'interno dei locali del pubblico esercizio o circolo privato o in un'area esterna adiacente al pubblico esercizio o circolo privato, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico. Tali attività dovranno essere svolte preferibilmente nelle "aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto", definite nel piano di classificazione acustica comunale e, quando sia previsto che tali attività superino i limiti per le sorgenti sonore, definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ovvero che si svolgano in aree diverse da quelle individuate come "aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto", esse saranno soggette a specifica autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale.

Tutte le suddette attività sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale competente ad eccezione delle feste religiose e laiche e dei comizi elettorali, oltre alle attività di cantiere a carattere di estrema urgenza che, comunque, dovranno essere immediatamente comunicate e motivate al Comune competente da parte del Direttore dei Lavori, come prescritto dalla parte V par. 1. delle "Direttive Regionali".

L'elenco delle "aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto" individuate nel comune di Modolo, riportato nella Relazione Tecnica del Piano di Classificazione Acustica, è qui di

seguito riportato:

1. Piazza del Comune sia frontale che posteriore;
2. Area tra via Bosa e via Roma
3. Piazza Sant'Antonio;
4. Piazza Orlando Biddau;
5. Parco le Aie e Area di S. Isidoro;
6. Area Impianto sportivo;
7. Piazza Binza e fontana – su puttu;
8. Area parco giochi retro ambulatorio medico

DOCUMENTAZIONE E AUTORIZZAZIONI

Art. 10 – GENERALITÀ

Il presente Regolamento acustico ha anche lo scopo di disciplinare le procedure amministrative inerenti:

- la presentazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico,
- la verifica sul rispetto dei requisiti acustici degli edifici,
- le richieste di autorizzazione per le attività rumorose temporanee,

i cui contenuti sono indicati nelle parti IV, V e VI delle stesse Direttive Regionali.

Art. 11 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/95 e delle Direttive Regionali, la presentazione di tale documentazione è obbligatoria nei seguenti casi:

1. opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale;
2. opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A.:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali);
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi e/o per circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - e) impianti sportivi e ricreativi, ivi compresi aviocampi destinati al decollo e all'atterraggio di ultraleggeri;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
3. domande finalizzate al rilascio di:
 - a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed

infrastrutture;

c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; per circoli privati e pubblici esercizi di cui al precedente punto 2 lett. d) si intendono i circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi nonchè quelli dove la somministrazione di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago.

I soggetti obbligati alla presentazione della documentazione di impatto acustico sono i titolari dei progetti relativi alle opere di cui ai precedenti commi 1 e 2 e i richiedenti il rilascio di concessioni o autorizzazioni di cui al precedente comma 3.

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, sarà inviata al comune di Modolo e dovrà contenere gli elementi indicati nel paragrafo 3, Parte IV delle Direttive Regionali, riportato in allegato.

Se l'esame della documentazione di impatto acustico dovesse avere esito negativo, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza o autorizzazione all'attività.

L'art. 4 (*Semplificazione della documentazione di impatto acustico*) del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 esclude dall'obbligo di presentare tale documentazione le attività a bassa rumorosità indicate nell'Allegato B (riportato in allegato al presente documento) del D.P.R. stesso. Di conseguenza, ai sensi del citato art. 4 del D.P.R. n. 227/2011:

"1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26

ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica."

Art. 12 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 447/95 e in conformità a quanto riportato dalle Direttive Regionali, Parte IV, cap. 4, la presentazione della documentazione di previsione di clima acustico è obbligatoria per i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. scuole e asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, legge 447/1995.

I contenuti della documentazione dovranno contenere tutti gli elementi che consentano di valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità e, inoltre, consentano di individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione di clima acustico, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, sarà inviata al comune di Modolo e dovrà contenere gli elementi indicati nel paragrafo 4, Parte IV delle Direttive Regionali, riportato in allegato.

Se dalla documentazione previsionale di clima acustico si evidenzia un possibile superamento dei limiti di legge, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

Se la costruzione delle nuove opere è prevista in prossimità di infrastrutture dei trasporti già esistenti per le quali sono state definite fasce di pertinenza con specifici limiti di rumore, il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dal rispetto dei limiti di immissione e, anche nel caso di costruzione di nuove opere realizzate in prossimità di attività potenzialmente rumorose già esistenti, sarà il proponente a sostenere gli eventuali costi necessari per garantire il rispetto dei limiti differenziali di immissione.

Tanto la documentazione di impatto acustico quanto la documentazione di previsione del clima acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445 e essere firmata da tecnico competente in acustica ambientale, attestante che il livello di

inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 13 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, lett. e) della Legge n. 447/95, fissa i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne che dovranno essere rispettati nell'ambito della progettazione e realizzazione degli stessi edifici.

Il DPCM 5/12/97, in particolare, definisce i valori limite caratteristici degli edifici in merito a:

- Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari;
- Insonorizzazione acustica dai rumori esterni;
- Isolamento da rumori di calpestio;
- Insonorizzazione acustica da rumori di impianti a funzionamento continuo o discontinuo.

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 distingue 7 categorie di ambienti abitativi, come risulta dalla Tabella A del decreto stesso:

Tabella A: Classificazione degli ambienti abitativi

CATEGORIA	TIPO DI EDIFICIO
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti a uffici o assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

La Tabella B del decreto indica invece i valori limite dei parametri da rispettare per ogni categoria di ambiente abitativo:

Tabella B: Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

CATEGORIE DI CUI ALLA TAB. A	R'w	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
1.D	55	45	58	35	25
2.A,C	50	40	63	35	35
3.E	50	48	58	35	25
4.B,F,G	50	42	55	35	35

Si precisa che i limiti per R'w e D2m,nT sono i valori minimi da garantire, mentre i limiti per Ln,w, LASmax e LAeq sono i valori massimi che non possono essere superati.

I requisiti del potere fonoisolante tra partizioni sono da intendersi tra unità immobiliari distinte; pertanto per edifici scolastici ovvero ospedalieri che costituiscono un immobile unico non risultano applicabili

tra aule dello stesso plesso scolastico (regolamentate dal D.M. 18/12/75) ovvero tra reparti di degenza e locali interni al plesso ospedaliero. Si applicano invece anche all'interno della medesima unità immobiliare i limiti di rumore da calpestio dei solai e quelli fissati per gli impianti di servizio comune.

In generale, nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i due indicati nella tabella B.

L'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 definisce le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici e i metodi per il loro calcolo e misurazione:

Tempo di riverberazione (T): di norma viene utilizzato il tempo di riverberazione T60 cioè l'intervallo di tempo in cui la pressione sonora decresce di 60 dB dopo lo spegnimento della sorgente.

Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti (R'): tale grandezza rappresenta il potere fonoisolante degli elementi di separazione tra alloggi e tiene conto anche delle trasmissioni laterali (dB). Con il termine "apparente" si intende "misurato in opera", per cui R' misura tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente. Il decreto fa riferimento all'indice di valutazione R'w del potere fonoisolante apparente delle partizioni fra ambienti; l'indice di valutazione permette di caratterizzare con un solo numero le proprietà fonoisolanti della partizione. Esso va calcolato secondo la norma UNI EN ISO 717-1:1997. I valori di R'w sono riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT): definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra ambiente esterno e ambiente interno. Il decreto fa riferimento al valore limite del suo indice di valutazione (D2m,nT,w), ottenuto secondo la norma UNI EN ISO 717-1:1997.

Livello di calpestio normalizzato (L'n): definisce il livello di rumore trasmesso attraverso un complesso pavimento-solaio, calcolato secondo la norma UNI EN ISO 140-7:2000. Il decreto fa riferimento all'Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L'n,w) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI EN ISO 717-2:1997.

Livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow (LAsmax): e il valore massimo di livello istantaneo di pressione sonora prodotto da servizi a funzionamento discontinuo;

Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (LAeq): e il valore medio del livello di pressione sonora prodotto da servizi a funzionamento continuo.

Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (e richiamate nella Delibera Regionale n. 18/19 del 5 aprile 2016 che aggiorna e sostituisce la Parte VI delle *Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale* emanate con Delibera n. 62/9 del 14.11.2008) si applicano nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi, per i quali debba essere rilasciato il permesso di costruire per gli interventi sotto riportati:

- nuova costruzione;
- ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti che già rispettano il D.P.C.M. 5 dicembre

1997;

- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione globale;
- ristrutturazione e/o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso relativamente all'intero edificio e non ad una singola unità immobiliare.

A tal proposito, l' art. 2, c. 1, lett. b) della richiamata legge definisce l'ambiente abitativo come *“ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. n.195/2006 sostitutivo del D.lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.”*

Dovranno inoltre essere valutate le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti abitativi dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigue e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Nella Delibera Regionale n. 18/19 del 5 aprile 2016, al punto 3, cui comunque si rimanda, è riportato l'iter procedurale partendo dalla *Fase di progettazione dell'opera (progetto acustico)*, sino alla *Fase post-operam (collaudo acustico)*.

Per quanto riguarda la **valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi (progetto acustico)**, i progetti relativi a permessi di costruire per la realizzazione di interventi ricadenti in una delle tipologie precedentemente elencate, dovranno essere elaborati anche nel rispetto dei requisiti acustici per gli edifici civili stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché dalle specifiche indicazioni del presente Regolamento.

La figura professionale abilitata a il progetto acustico, è il “progettista”, cioè il professionista al quale la legge attribuisce la competenza necessaria a redigere il progetto di un edificio ad uso abitativo. Non si ritiene tuttavia necessario che tale documentazione sia firmata da un tecnico competente in acustica. Pertanto le Amministrazioni comunali, in sede di rilascio del permesso di costruire per un edificio ad uso abitativo, dovranno accertare la presenza del progetto acustico a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione di ingegnere, architetto, geometra ecc.

Pertanto per quanto concerne la documentazione relativa agli aspetti acustici, essa dovrà contenere almeno i sottoelencati elementi:

1. relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;

2. elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
3. modalità di posa in opera dei materiali adottati per l'esecuzione delle opere acustiche;
4. specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi certificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

Gli uffici comunali preposti al rilascio della concessione edilizia verificano la presenza della documentazione che attesta il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Tale documentazione previsionale deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire (o atto equivalente) o congiuntamente alla dichiarazione di inizio attività.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra è causa di diniego del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento per carenza di documentazione essenziale, o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività.

Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.S., la documentazione di cui sopra anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Ai fini del rilascio della **certificazione di agibilità**, ad opera ultimata il direttore dei lavori assevera la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, ivi compreso il progetto acustico.

È facoltà del direttore dei lavori allegare all'asseverazione apposita relazione tecnica di **collaudo acustico**, effettuata da un tecnico competente in acustica.

In caso di assenza della asseverazione sulla corretta esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al progetto acustico, il rispetto dei requisiti acustici passivi dovrà essere attestato mediante collaudo acustico, effettuato dal tecnico competente in acustica ed accompagnato da apposita relazione tecnica. Qualora risulti assente la succitata asseverazione o, in alternativa, il collaudo acustico con esito positivo, il richiedente dovrà provvedere alla classificazione acustica degli edifici ai sensi della norma UNI 11367 del 2010 o UNI 11444 del 2012, a cura del tecnico competente.

Nel caso di edifici quali ospedali, case di cura e scuole, per i quali la norma UNI 11367 del 2010 non prevede la classificazione ma stabilisce dei valori di riferimento per i requisiti acustici, ai fini del rilascio del certificato di agibilità dovrà essere garantito almeno il rispetto dei valori corrispondenti alla “prestazione normale” di cui alla predetta norma.

La documentazione prodotta relativamente ai casi succitati dovrà essere trasmessa al Comune, unitamente alla richiesta di agibilità. Il Comune rilascerà il certificato di agibilità nel quale verrà riportata apposita annotazione in merito alla presenza o assenza dell’asseverazione, del collaudo o della classificazione acustica dell’edificio ai sensi delle succitate norme UNI.

Le informazioni relative alla presenza o assenza del progetto acustico, dell’asseverazione, del collaudo o della classificazione acustica dell’edificio, devono trovare riscontro in apposita annotazione apposta dal Comune nel certificato di agibilità medesimo, al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione in relazione alle caratteristiche acustiche degli edifici.

Qualora, anche a seguito del rilascio del certificato di agibilità, l’interessato realizzi eventuali interventi migliorativi di messa a norma in materia di rispetto dei requisiti acustici passivi e trasmetta al Comune la relativa documentazione, il Comune provvederà ad aggiornare il certificato di agibilità.

Fermo restando quanto previsto nell’ambito del procedimento di rilascio del Certificato di agibilità, in merito al rispetto dei requisiti acustici passivi continua a trovare applicazione la normativa nazionale di settore, ed in particolare la legge 447/95, nonché il DPCM 5.12.1997.

L’Amministrazione comunale può procedere alla verifica della conformità ai requisiti di legge delle opere realizzate, anche mediante controlli a campione e la relativa documentazione dovrà essere allegata alla certificazione di Agibilità.

Art. 14 – AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose temporanee dovrà essere corredata da una planimetria in scala opportuna, nonché da apposita relazione tecnica a firma di tecnico competente che dovrà evidenziare:

- la durata, in termini di numero di ore o di giorni, dell’attività di cui si chiede l’autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;
- le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compresi i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell’ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.

Nell’autorizzazione comunale saranno indicati anche:

- i valori limite da rispettare;
- le disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- le limitazioni di orario allo svolgimento dell’attività.

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Ai **cantieri edili o stradali** per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessità di istanza alcuna.

In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti sopra individuati e riportati nell'art. 4 in Tabella 1, l'impresa esecutrice presenta la richiesta di autorizzazione in deroga, con la documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, fatte salve le prescrizioni e condizioni che l'Amministrazione Comunale può fissare previo parere dell'ARPAS.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.

Le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o il rispetto dei limiti di orario sopra individuati e riportati nell'art. 4 in Tabella 1 o entrambi, sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. L'autorizzazione in deroga ordinaria è rilasciata tenendo conto del contesto del luogo, previa acquisizione del parere dell'ARPAS, ed è subordinata alla presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture, il Comune richiede la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga. Per i cantieri di opere pubbliche del Comune di Modolo, o comunque, in cui il committente o la stazione appaltante sia il Comune di Modolo gli oneri di denuncia di inizio attività, di domanda di autorizzazione in deroga, e di presentazione di valutazione di impatto acustico o di piano di monitoraggio sono a carico dell'appaltatore o del prestatore di servizi.

I lavori edili che rientrano nella fattispecie della manutenzione ordinaria e a conduzione diretta si intendono sempre autorizzati senza necessità di alcuna istanza al Comune, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.

Nelle **aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo** le attività rientranti fra quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione. Se l'attività si svolge nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune.

Negli **altri siti pubblici (non compresi nell'elenco delle aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo)** le attività rientranti fra quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di 15 giorni all'anno per ogni sito. Se l'attività si svolge nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune. Negli **esercizi pubblici o in strutture che possono ospitare manifestazioni pubbliche** le attività rientranti fra quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di 30 giorni all'anno per ogni richiedente. Se l'attività si svolge nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune. In questo caso non potranno essere concesse deroghe per periodi consecutivi superiori a 2 giorni.

Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico possono essere comunque autorizzate in deroga previa delibera della Giunta. In questo caso si terrà conto delle particolarità del caso e delle motivazioni; l'autorizzazione dovrà comunque chiarire i limiti temporali della manifestazione e i livelli massimi ammessi.

Art. 15 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA

La richiesta va indirizzata all'Ufficio Ambiente del Comune di Modolo, in carta libera almeno 15 gg prima dell'avvio dell'attività.

Nella Tabella 2 a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga.

TABELLA 2 – orari e limiti consentiti per le attività in deroga

ATTIVITÀ	LIMITI	LIMITE DI IMMISSIONE dB(A)
Attività musicali all'aperto	9.00 – 24.00	70
	24.00 – 1.00	65
	1.00 – 2.00	60
Luna Park e circhi	9.00 – 01.00	70
Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	7.00 – 24.00	70
Spettacoli pirotecnici	10.00 – 24.00	-
Cantieri edili e assimilabili	Vedi art. 4	Vedi art. 4

I valori di immissione si intendono per rilievi eseguiti su periodi di 30 minuti sulla facciata del ricettore più esposto. Le misurazioni vanno effettuate conformemente a quanto prescritto nel D.M. 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

I limiti in deroga sopra descritti non si applicano ai seguenti ricettori sensibili: ospedali, case di cura e di

riposo. Per le scuole i limiti in deroga si applicano solo al di fuori dell'orario scolastico.

Se viene dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e degli orari riportati nella precedente tabella 2, la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata trascorsi 10 gg. dalla presentazione della richiesta. Nel caso, invece, in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti di immissione riportati nella tabella 2 o nel caso di altre attività ed in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, il Comune richiede che la richiesta d'autorizzazione sia accompagnata dalla documentazione di impatto acustico, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, redatta a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune sono automaticamente autorizzate in deroga. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal piano di classificazione acustica saranno immediatamente sospese.

Art. 16 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione in deroga deve contenere le informazioni tecniche che saranno indicate dall'ufficio ambiente del Comune di Modolo.

Art. 17 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Entro 30 gg dalla richiesta di autorizzazione, acquisito il parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S) e verificato dagli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali, il Comune rilascia il provvedimento, oppure non si esprime avvalendosi del tacito assenso.

Se la richiesta è riferita ad una delle attività riportate nella tabella precedente, con dichiarazione del rispetto dei limiti, l'autorizzazione è concessa tacitamente, decorsi 30 gg. dalla data di presentazione. Altrimenti l'autorizzazione, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo.

L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dal Comune o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Ai sensi delle "Direttive Regionali", Parte II, il risanamento acustico del territorio comunale prevede sia interventi a carico dei privati (imprese) sia interventi pubblici (comunali).

Art. 18 – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Entro sei mesi dall'adozione da parte dei Comuni del Piano di classificazione acustica, i titolari delle imprese o degli impianti le cui attività generano emissioni rumorose, devono verificarne la compatibilità con i limiti previsti dal Piano di classificazione acustica.

Nel caso in cui da tale verifica i limiti risultassero rispettati, non sarà necessario intraprendere alcuna azione.

Nel caso, invece, di superamento dei limiti, entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti dal Piano di classificazione acustica e presenta un piano di risanamento acustico al comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della Legge n. 447/95, o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

Il Piano di risanamento deve comprendere gli elaborati grafici e una relazione tecnica che dovranno contenere:

- l'indicazione della tipologia di attività con relativo codice ISTAT;
- l'ubicazione dell'insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in base a quanto previsto dal Piano di classificazione acustica;
- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;
- l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
- l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
- la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore;
- le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;
- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Il piano di risanamento deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale.

Il Comune, esaminato il progetto di risanamento acustico, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali.

Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro

centottanta giorni, l'impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

Al termine dell'attività dev'essere presentata una certificazione a firma di un tecnico competente in acustica ambientale attestante, sulla base delle prove di collaudo effettuate in corso d'opera o a conclusione dei lavori, il raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento.

Dopo l'approvazione del piano di risanamento l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95.

Art. 19 – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALI

Per quanto riguarda gli interventi pubblici, il Comune procede, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 447/95, alla predisposizione del Piano di risanamento acustico comunale sulla base delle criticità emerse dal Piano di classificazione acustica e nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997 e di presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe (quindi per più di 5 dB(A) di livello sonoro equivalente) ai sensi della legge n. 447/95, art. 4, comma 1, lett. a).

Per quanto riguarda i valori di attenzione essi sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A. Se riferiti ad un'ora, i valori di attenzione corrispondono a quelli di immissione aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno; se riferiti ai tempi di riferimento, i valori di attenzione sono uguali a quelli di immissione. Per l'adozione dei piani di risanamento è sufficiente il superamento di uno dei due valori suddetti, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali per cui è necessario il superamento del solo valore riferito al tempo di riferimento. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Nel caso di classi acustiche non contigue, si possono avere due situazioni di incompatibilità:

A) potenziale incompatibilità;

B) incompatibilità.

Nel caso A) le aree confinanti sono inserite in classi acustiche i cui limiti differiscono per più di 5 dB. Se, a seguito delle verifiche acustiche effettuate una volta approvata la classificazione acustica del territorio, non si è evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non saranno necessarie azioni di risanamento.

La potenziale incompatibilità deve essere periodicamente monitorata, poiché modifiche alla situazione esistente al momento delle verifiche acustiche potrebbero portare al superamento dei limiti. In tal caso occorrerà prevedere la stesura del Piano di Risanamento Acustico.

Nel caso B) la situazione è la stessa del punto A) in cui, però, i rilievi evidenziano il superamento dei

limiti previsti per le classi acustiche monitorate. In tal caso sarà necessario predisporre il Piano di risanamento acustico.

Il Piano di risanamento acustico deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale e deve specificare i singoli interventi e deve contenere in particolare:

- a) l'elenco delle sorgenti sonore i cui valori di emissione acustica risultino superiori a quelli consentiti dalla normativa vigente;
- b) la rappresentazione grafica delle sorgenti da individuarsi in scala 1:5000, o anche 1:2000 per le zone più densamente urbanizzate e nel caso di piccoli Comuni, e in scala 1:10.000 per la restante parte del territorio;
- c) i dati relativi alle misurazioni fonometriche delle sorgenti oggetto di studio con l'indicazione dei livelli acustici da raggiungere;
- d) i soggetti cui compete l'intervento di risanamento;
- e) le modalità d'intervento;
- f) le priorità e i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- g) la stima degli oneri finanziari;
- h) gli eventuali interventi cautelativi, a carattere d'urgenza, per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il Piano di risanamento acustico dev'essere redatto e approvato dall'Amministrazione comunale con propria deliberazione entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano di classificazione acustica comunale e pubblicato sull'Albo pretorio. Successivamente, come riportato nelle Direttive Regionali, Parte II, paragrafo 3: *"Il Comune trasmette alla Provincia e all'A.R.P.A.S., per i rispettivi compiti di verifica, vigilanza e controllo, entro i successivi trenta giorni, gli elaborati relativi al Piano di risanamento, comprensivi della delibera di approvazione del Consiglio comunale e delle eventuali osservazioni raccolte in fase di consultazione.*

L'A.R.P.A.S., entro i successivi trenta giorni formula le proprie osservazioni e le trasmette alla provincia competente.

La Provincia, anche sulla base delle osservazioni dell'A.R.P.A.S., esamina i contenuti del Piano e ne attesta la conformità alle disposizioni e indicazioni regionali. La Provincia, inoltre, al fine della redazione e aggiornamento del Piano regionale triennale d'intervento di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, definisce l'ordine di priorità degli interventi in ambito provinciale, con riferimento in particolare:

- *all'entità del fenomeno acustico inquinante;*
- *alla rilevanza economica della quota parte del progetto di risanamento a carico della pubblica amministrazione;*
- *all'entità della popolazione che beneficia dell'intervento".*

REVISIONI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 20 – REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

In generale, se viene modificato uno strumento urbanistico che possa avere influenza sul Piano di Classificazione Acustica (ad esempio quando vengono modificate destinazioni d'uso di porzioni del territorio comunale o vi sono modifiche rilevanti che incidono sulla introduzione di nuove sorgenti sonore sul territorio), lo stesso è soggetto a revisione.

La revisione del Piano di classificazione acustica avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui lo stesso è stato realizzato, secondo quanto prescritto nelle Direttive Regionali, Parte I art. 25.

Possano, inoltre, essere avanzate richieste di revisione del Piano di classificazione acustica al Comune di Modolo. Il contenuto minimo delle domande dev'essere il seguente:

- Generalità del richiedente
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta
- Modifiche apportate dalla richiesta
- Motivazione della richiesta
- Finalità acustiche che si propone la modifica

Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

SANZIONI

Art. 21 – SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile provochi un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.164,00.

La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto nel presente Regolamento.

Art. 22 – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Ai titolari delle autorizzazioni per le attività per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00.

I titolari di autorizzazioni per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al capoverso precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti capoversi, sarà ordinata la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, si procederà alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Art. 23 – IMPIANTI ELETTROACUSTICI

I titolari di pubblici esercizi e discoteche con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.164,00.

A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM.

Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

Art. 24 – IMPATTO ACUSTICO, CLIMA ACUSTICO, REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza si procederà alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

Art. 25 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 9 DELLA L. 447/1995, relativamente alle ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 1.032,00 a EUR 10.329,00.